Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 274

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 25 novembre 1939 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 giugno 1939-XVII, n. 1701.
Norme integrative della legge 18 gennaio 1937-XV, n. 666, sulla disciplina della produzione e riproduzione dei modelli di vestiario e di accessori per l'abbigliamento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'art. 1 della legge 18 gennaio 1937-XV, n. 666, è aggiunto il comma seguente:

« Per modello si intende il capo di vestiario o l'accessorio in unico esemplare destinato ad essere presentato alla clientela commerciale o privata per la vendita diretta o per l'assunzione di ordinativi.

« Per collezione o campionario si intende quell'insieme di modelli di propria o altrui produzione che allo stesso scopo vengono presentati da una ditta alla clientela privata o commerciale ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 3 della legge 18 gennaio 1937-XV, n. 666, è sostituito dal seguente:

« Per tali ditte la denuncia deve essere munita del visto del Consolato Italiano nella cui giurisdizione ha sede legale la ditta ed inviata a mezzo di lettera raccomandata che deve pervenire all'Ente nazionale della moda almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività in Italia ».

Art. 3.

L'art. 5 della legge 18 gennaio 1937-XV, n. 666, è sostituito dal seguente:

« L'uso della marca di garanzia, di cui al precedente articolo, viene concesso dall'Ente nazionale della moda, mediante il rilascio di apposito certificato, alle ditte che abbiano ottemperato alle norme previste dal presente decreto e dal regolamento per la sua attuazione.

« La marca può essere usata dalle ditte, in favore delle quali sia stato rilasciato il certificato, soltanto per distinguere i modelli che esse dichiarino originali e prodotti con manufatti di produzione nazionale.

« L'accertamento della veridicità delle dichiarazioni di cui al comma precedente verrà eseguito dall'Ente nazionale della moda a mezzo del proprio personale, secondo le norme stabilite nel regolamento.

« La richiesta delle ditte all'Ente nazionale della moda, al fine di ottenere l'autorizzazione ad usare la marca di garanzia di cui agli articoli precedenti, potrà essere presentata in qualsiasi epoca dell'anno, in ogni caso, però, anteriormente all'esposizione alla clientela, in qualsiasi forma realizzata dei modelli stessi.

« La marca è valida per la durata di nove mesi dalla data del rilascio, ove trattisi di modelli di abiti o di cappelli, per 18 mesi dalla data del rilascio ove trattisi di pellicceria, biancheria od accessori.

« Quando a corredo della domanda sia presentato il disegno perchè il modello non è ancora stato realizzato, la ditta dovrà — entro i termini stabiliti dal regolamento — inviare all'Ente nazionale della moda la fotografia del modello realizzato in base al disegno stesso, ove ciò non abbia luogo, la marca di garanzia, rilasciata in base al solo disegno, dovrà ritenersi annullata ».

Art. 4.

Nell'art. 8 della legge 18 gennaio 1937-XV, n. 666, alle parole « non sia stata riconosciuta la esistenza » sono sostituite le parole « sia stata accertata la inesistenza ».

Art. 5.

Nel primo comma dell'articolo 9 della legge 18 gennaio 1937-XV, n. 666, alla parola « articoli » è sostituita la parola « modelli ».

Allo stesso articolo 9 sono aggiunti i commi seguenti:

« E' data facoltà all'Ente nazionale della moda di fissare, su richiesta delle ditte tenute all'osservanza del presente decreto, entro i limiti della percentuale di cui al precedente capoverso, il numero minimo di modelli sia originali, sia riprodotti, muniti della marca di garanzia, che ogni ditta deve includere nelle proprie collezioni stagionali. Detto numero verrà stabilito dall'Ente nazionale della moda d'accordo con la Organizzazione sindacale alla quale appartiene la ditta interessata: in caso di mancato accordo, la fissazione del numero è riservata alle decisioni del Ministero delle corporazioni.

« La marcatura del numero stabilito potrà farsi nel corso della stagione, in relazione al formarsi della collezione o campionario da presentarsi alla clientela; ma la percentuale od il numero fisso di modelli muniti della marca di garanzia deve essere raggiunta in ogni caso prima che il campionario o la collezione siano presentati alla clientela.

« I modelli muniti della marca di garanzia che formano la percentuale o il numero fisso come sopra stabilito, devono per bontà di materiale impiegato e per genere di confezione, essere adeguati ai restanti modelli non marcati costituenti la collezione stessa ».

Art. 6.

L'art. 12 della legge 18 gennaio 1937-XV, n. 666 è sostituito dal seguente:

« Chi includa nella propria collezione destinata ad essere esibita alla propria clientela un numero di modelli inferiore a quello corrispondente alla percentuale minima od al numero fisso dei modelli contraddistinti dalla marca di garanzia, come previsto nel 1° e nel 3° comma dell'art. 9 del presente decreto, è punito con l'ammenda da L. 500 a L. 2000 per ogni modello mancante che occorra per raggiungere la detta percentuale o il detto numero fisso.

« Con la stessa pena è punito colui il quale, pur avendo incluso nella collezione predetta un numero di modelli corrispondente alla percentuale o al numero fisso prescritto, esibisca di fatto alla propria clientela un numero di modelli inferiore alla percentuale od al numero stesso, ovvero includa, nella percentuale o nel numero fisso, modelli non rispondenti alle condizioni stabilite nell'ultimo comma dell'art. 9 ».

Art. 7.

L'art. 7 della legge 18 gennaio 1937-XV, n. 666, è sostituito dal seguente:

« Per le spese derivanti all'Ente nazionale della moda dall'applicazione della presente legge è stabilito in favore dell'Ente medesimo, un diritto, per ogni modello dichiarato originale e di produzione nazionale ai sensi dell'art. 5 nella misura seguente:

di lire 10 per ogni modello originario di vestiario;
di lire 20 per ogni modello originario di pellicceria;
di lire 5 per ogni modello originario di cappello;
di lire 5 per ogni modello originario di accessorio dell'abbigliamento.

« Tali diritti saranno corrisposti dalle ditte interessate all'Ente nazionale della moda all'atto del rilascio del certificato di cui all'art. 5 ».

Art. 8.

L'Ente nazionale della moda è autorizzato ad istituire uno speciale elenco, nel quale potranno essere iscritte tutte quelle ditte che, avendo ottemperato alle disposizioni della presente legge, si impegnino — secondo le modalità che saranno stabilite da apposito regolamento da emanarsi a cura del-

l'Ente stesso — a dedicarsi alla creazione di modelli di abbigliamento di alta moda.

In favore delle ditte iscritte nell'elenco predetto, verranno, dall'Ente nazionale della moda, accordate speciali provvidenze, e sarà consentito l'uso di uno speciale segno di distinzione, detto « marca d'oro » che verrà rilasciato e che potrà essere usato secondo le norme contenute nel regolamento di cui al comma precedente.

Art. 9.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato, saranno emanate le norme, anche di carattere integrativo, che potranno occorrere per la completa attuazione della presente legge.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico le norme della presente legge con quelle della legge 18 gennaio 1937, n. 666.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 5 ottobre 1939-XVII, n. 1702.

Autorizzazione al Governo italiano ad accettare la donazione di azioni della Società anonima « Domus Italica » di Lima.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuto che in Lima fu costituita la Società anonima « Domus Italica », col capitale sociale di 100.000 azioni del valore nominale di una lira peruviana (10 soles) ciascuna, allo scopo di costruire in Lima una Scuola italiana denominata « Antonio Raimondi » che ebbe sede in un edificio corrispondente alle esigenze di una scuola moderna e che assunse un'importanza notevole;

Visto il decreto Ministeriale 16 gennaio 1936, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1936, registro 46 Esteri, foglio 211, col quale fu autorizzato l'acquisto di n. 34396 delle suddette azioni;

Considerato che alcuni connazionali residenti in Lima con atto altamente meritorio e patriottico hanno donato allo Stato italiano, fino a tutto agosto 1935, n. 25.725 delle suddette azioni del valore nominale di lire peruviane 25.725;

Considerata la necessità di convalidare e perfezionare ai sensi della legge 5 giugno 1850, n. 1037, l'accettazione delle azioni di cui al precedente comma;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Governo del Re è autorizzato ad accettare le donazioni di azioni, in n. 25.725 della Società anonima « Domus Italica » di Lima fatte al Governo italiano dai connazionali menzionati nell'allegato al presente decreto firmato, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 ottobre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1939-XVII
Atti del Governo, registro 415, foglio 64. — MANCINI

Elenco delle azioni della « Domus Italica » Società anonima donate alla Direzione generale italiani all'estero

Nome	Azioni	
Boggio comm. Bartolomeo	2000	azioni
Reiser e Curioni (Rappr. della Compagnia Navigazione Italia)	500	»
Gerbolini cav. uff. Flavio	700	»
Gerbolini Giacomo	50	»
Gerbolini Gian Flavio	10	»
Carozzi cav. uff. Piero	1000	»
Negociation Risso « Ltda »	1000	»
Gabaldoni cav. Emanuele	500	»
Nicolini cav. Luigi	500	»
Vignolo cav. Mario	25	»
Roggero Enrico e Signora	20	»
Vaccari gr. uff. Pietro	500	»
Salocchi gr. uff. Gino	500	»
Isola comm. Giobatta	1000	»
Comm. Giovanni Carosio per la Soc. Imprese Elettriche dell'America Latina	1000	»
Carosio comm. Giovanni	500	»
Raffo comm. Giovanni Franco	1000	»
Lercari cav. Ernesto	1000	»
Campodonico comm. dott. Stefano	1000	»
Vaccari gr. uff. Pietro	500	»
Piana Placido	100	»
Piana Rinaldo	100	»
Fratelli Calvo	5000	»
Sez. « Dante Alighieri »	5000	»
Rivarola Tomma e Famiglia	260	»
Rivarola Nicola	100	»
Puppo Angelo	5	»
Vaccari cav. Federico	100	»
Canepa Giuseppe	500	»
Mazzetti Carlo	100	»
Pastorini Giuseppe	25	»
Centenaro Angelo	200	»
Capurro Emanuele	100	»
Stagi Plinio	100	»
Fontanin Casimiro	10	»
Versate dalla « Domus Italica » per materiale scolastico al Collegio « A. Raimondi »	700	»
Cav. Davide Bona	20	»
Totale	25.725	azioni

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

REGIO DECRETO 26 ottobre 1939-XVII, n. 1703.

Erezione in ente morale della Cassa comunale di credito agrario di Ischia di Castro (Viterbo).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 14, comma 1, del R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928-VI, numero 1760, riguardante l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione di esso, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE 26 luglio 1937-XV;

Veduto l'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto l'atto in data 18 giugno 1939-XVII, relativo alla costituzione di una Cassa comunale di credito agrario in Ischia di Castro (Viterbo);

Veduta la deliberazione del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri anzidetto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' eretta in ente morale la Cassa comunale di credito agrario di Ischia di Castro (Viterbo).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *novembre* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 415, *foglio* 65. — MANCINI

REGIO DECRETO 12 ottobre 1939-XVII, n. 1704.

Abrogazione dello statuto per il conferimento del posto di studio « Fiori Pancotti » di Scansano, ed approvazione del nuovo statuto per il conferimento del posto di studio medesimo.

N. 1704. R. decreto 12 ottobre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, lo statuto per il conferimento del posto di studio « Fiori Pancotti » di Scansano, approvato con R. decreto 29 ottobre 1931-X, n. 1450, viene abrogato ed è approvato il nuovo statuto per il conferimento del posto di studio medesimo.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1939-XVIII

REGIO DECRETO 20 ottobre 1939-XVII, n. 1705.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del XII Circolo didattico delle scuole elementari di Napoli.

N. 1705. R. decreto 20 ottobre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del XII Circolo didattico delle scuole elementari di Napoli viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1939-XVIII

REGIO DECRETO 12 ottobre 1939-XVII.

Sostituzione di un membro della Commissione per il trattamento di quiescenza agli impiegati dello Stato da destituire.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 183-*d*) del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il quale prescrive che ogni anno sia nominata una Commissione speciale per giudicare se i motivi della destituzione degli impiegati civili dello Stato siano tali da produrre in loro la perdita del diritto a trattamento di quiescenza;

Visto il decreto Luogotenenziale del 22 gennaio 1916, n. 81, relativo alla costituzione della Commissione;

Visto il R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1032, recante norme per disciplinare la perdita del diritto a pensione per il personale statale destituito;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1938-XVII con il quale è stato provveduto alla costituzione per l'anno solare 1939 della predetta Commissione;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del membro cav. di gr. cr. dott. Giuseppe Giovenco, prefetto del Regno, già capo del personale dell'Amministrazione dell'interno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

In sostituzione del cav. di gr. cr. dott. Giuseppe Giovenco, prefetto del Regno, viene chiamato a far parte della Commissione per l'esame della esistenza o meno del diritto a trattamento di quiescenza degli impiegati civili e militari dello Stato da destituire il gr. uff. dott. Michele Mugoni, prefetto del Regno, capo del personale dell'Amministrazione dell'interno.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo ed il Ministro per le finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1939-XVIII
Registro 17 *Finanze, foglio* 18. — D'ELIA

(5014)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 novembre 1939-XVIII.

Modificazione alla costituzione del Comitato tecnico intercorporativo per la lana.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visti i propri decreti 29 maggio 1934-XII, che costituiscono, rispettivamente, la Corporazione dei prodotti tessili e la Corporazione della zootecnia e della pesca;

Visto il proprio decreto 11 febbraio 1936-XIV, che costituisce il Comitato tecnico intercorporativo per la lana, e viste le sue successive modificazioni;

Visti i propri decreti 14 febbraio 1939-XVII, che riformano, rispettivamente, il Consiglio della Corporazione dei prodotti tessili ed il Consiglio della Corporazione della zootecnia e della pesca, in conformità della legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, concernente la riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visti i propri decreti 1° marzo 1939-XVII, che nominano, rispettivamente, i membri del Consiglio della Corporazione della zootecnia e della pesca ed i membri del Consiglio della Corporazione dei prodotti tessili;

Ritenuta la necessità di modificare la costituzione del suindicato Comitato, in conseguenza della nuova composizione della Corporazione dei prodotti tessili e di quella della zootecnia e della pesca;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato tecnico intercorporativo per la lana, costituito con decreto del Capo del Governo 11 febbraio 1936-XIV, è composto come segue:

Cons. naz. ing. Napoleone Aprilis, vice presidente della Corporazione dei prodotti tessili;

Cons. naz. prof. Vittorino Vezzani, vice presidente della Corporazione della zootecnia e della pesca;

Cav. di gr. cr. ing. Raimondo Targetti, ing. Giuseppe Conti, avv. Alfonso Virdia, comm. dott. Mario Dessy, cons. naz. gr. uff. Eligio Maoli, membri della Corporazione dei prodotti tessili;

Cons. naz. prof. Nello Fotticchia e cons. naz. dott. Antonio Atti, membri della Corporazione della zootecnia e della pesca.

Art. 2.

Il Comitato è presieduto, previa determinazione del Ministro per le corporazioni, dal vice presidente della Corporazione dei prodotti tessili o dal vice presidente della Corporazione della zootecnia e della pesca.

Art. 3.

Alle riunioni del comitato possono partecipare, qualora lo ritengano i rispettivi Ministri, funzionari delle Amministrazioni interessate ai problemi da discutere.

Il direttore generale del lavoro e del Segretariato delle corporazioni può farsi rappresentare dal funzionario incaricato delle funzioni di segreteria, ai sensi dell'articolo seguente.

Possono, altresì, intervenire, su richiesta dei vice-presidenti delle corporazioni, di cui all'articolo precedente, persone particolarmente esperte nelle materie di competenza del Comitato.

Art. 4.

Le funzioni di segreteria sono esercitate dal cav. uff. dott. Francesco Caccioppoli, che può essere sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal dott. Alfonso Silipo.

Art. 5

Sono abrogate le disposizioni precedentemente emanate circa la composizione ed il funzionamento del Comitato tecnico intercorporativo per la lana.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 novembre 1939-XVIII

Il DUCE del Fascismo
Capo del Governo
MUSSOLINI

(5029)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 novembre 1939-XVIII.

Sostituzione del vice presidente della Corporazione della carta e della stampa.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII riguardante la costituzione della Corporazione della carta e della stampa;

Visto il R. decreto 4 novembre 1939-XVIII con il quale il Consigliere nazionale Ermanno Amicucci, vice-presidente della Corporazione suindicata, è nominato Sottosegretario di Stato alle Corporazioni;

Vista la designazione del Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista per la nomina del fascista Gherardo Casini a vice-presidente della predetta Corporazione in sostituzione del dott. Ermanno Amicucci;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni:

Decreta.

Il fascista dott. Gherardo Casini è nominato vice-presidente della Corporazione della carta e della stampa in sostituzione del dott. Ermanno Amicucci, che pertanto cessa dalla carica di vice-presidente della detta Corporazione.

Roma, addì 10 novembre 1939-XVIII

(5071) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 12 novembre 1939-XVIII.

Costituzione del Comitato tecnico corporativo per l'esame della documentazione prodotta per la dichiarazione di vino pregiato di determinata origine.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visti i propri decreti 29 maggio 1934-XII, costitutivi della Corporazione vitivinicola e di quella olearia;

Visto il proprio decreto 26 luglio 1938-XVI, che costituisce il Comitato tecnico corporativo per l'esame della documentazione prodotta per la dichiarazione di vino pregiato di determinata origine ai sensi dell'art. 35 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, che, in sostituzione della Corporazione vitivinicola e di quella olearia, costituisce la Corporazione vitivinicola ed olearia, secondo le disposizione della legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, concernente la riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, che nomina i membri del Consiglio della Corporazione vitivinicola ed olearia;

Ritenuta la necessità di modificare la costituzione del suindicato Comitato tecnico, in conseguenza della nuova composizione della Corporazione vitivinicola ed olearia;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato tecnico corporativo per l'esame della documentazione prodotta per la dichiarazione di vino pregiato di determinata origine ai sensi dell'art. 35 della legge 10 giu-

gno 1937-XV, n. 1266, costituito con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1938-XVI, è presieduto dal consigliere nazionale avv. Matteo Adinolfi, vice presidente della Corporazione vitivinicola ed olearia, ed è composto dei seguenti membri:

Cons. naz. avv. Augusto Fantecchi, cons. naz. Renzo Morigi, cons. naz. Vittorino Gervasio, cons. naz. Giovanni Viola, cons. naz. Giuseppe Biscioni, cons. naz. dott. Vito Palermo, cons. naz. avv. Eugenio Carli, cons. naz. Italo Lunelli, consigliere naz. avv. Ludovico Pellizzari.

Art. 2.

Alle riunioni del Comitato possono partecipare, qualora lo ritengano opportuno i rispettivi Ministri, funzionari delle Amministrazioni interessate ai problemi da discutere.

Il direttore generale del lavoro e del Segretariato delle corporazioni può farsi rappresentare dal funzionario incaricato delle funzioni di segreteria, ai sensi dell'articolo seguente.

Possono altresì intervenire, su richiesta del presidente, persone particolarmente esperte nelle materie di competenza del Comitato.

Art. 3.

Le funzioni di segreteria sono esercitate dal comm. avvocato Antonio De Cesare che può essere sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal dott. Mauro Sassoli.

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni precedentemente emanate circa la composizione e il funzionamento del Comitato tecnico corporativo per l'esame della documentazione prodotta per la dichiarazione di vino pregiato di determinata origine ai sensi dell'art. 35 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 novembre 1939-XVIII

Il DUCE del Fascismo
Capo del Governo
MUSSOLINI

(5030)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 12 novembre 1939-XVIII

Costituzione del Comitato tecnico corporativo per la disciplina ed il potenziamento della floricoltura italiana ornamentale e da profumeria.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto in data 26 giugno 1937-XV sulla costituzione del Comitato tecnico corporativo per la disciplina ed il potenziamento della floricoltura italiana ornamentale e da profumeria;

Visto il proprio decreto in data 1° marzo 1939-XVII sulla nuova composizione del Consiglio della Corporazione dell'ortoflorofrutticoltura;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato tecnico corporativo per la disciplina ed il potenziamento della floricoltura italiana ornamentale e da profumeria, costituito presso il Ministero delle corporazioni col sopracitato decreto, è presieduto dal consigliere nazionale Giacomo Acerbo, vice-presidente della Corporazione dell'ortoflorofrutticoltura, ed è composto dai seguenti membri:

Tanzini Michele, Barbaro Michele, Parodi Ernesto, Gravino Andrea, Franciosi Giorgio, Zanaboni Riccardo, Aprosio Franco, Tonazzi Stefano, Perdisa Luigi.

Art. 2.

Restano in vigore le disposizioni del proprio decreto del 26 giugno 1937-XV, in quanto non modificate dal presente.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 novembre 1939-XVIII

Il DUCE del Fascismo
Capo del Governo
MUSSOLINI

(5070)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1939-XVIII.

Approvazione di una deroga allo statuto del Sindacato edile infortuni, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto il R. decreto 29 maggio 1933, n. 516, concernente le norme per la liquidazione dei Sindacati di assicurazione mutua contro gli infortuni degli operai sul lavoro;

Veduto il R. decreto 22 giugno 1933 con il quale fu messo in liquidazione il Sindacato edile infortuni con sede in Milano,

Veduto il decreto Ministeriale 18 ottobre 1934 con cui fu approvato il bilancio preventivo di liquidazione, autorizzandosi a derogare alle norme statutarie per la esecuzione del riparto passivo;

Veduti i decreti Ministeriali 8 novembre 1937 e 28 luglio 1938 autorizzanti la restituzione ai soci delle quote da essi corrisposte a titolo di riparto passivo;

Ritenuto che nella lettera in data 2 ottobre c. a. i liquidatori hanno chiesto di essere autorizzati a ridurre il termine di sei mesi concesso ai soci per inoltrare le richieste di pagamento dell'ultimo riparto attivo, ai termini dell'articolo 41 dello statuto sociale.

Ritenuta la necessità e l'urgenza di tale deroga allo statuto che, mentre non si distacca dai principi della mutualità, assicura una più facile e sollecita distribuzione ai soci dell'avanzo predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 29 maggio 1933, n. 516, i liquidatori del Sindacato edile infortuni, con sede in Milano, sono autorizzati — in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 41 dello statuto dell'ente — a ridurre da sei a due mesi il termine concesso ai soci per inoltrare le richieste di pagamento dell'ultimo riparto attivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 novembre 1939-XVIII

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(5032)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1939-XVIII.
Divieto di pesca con reti nelle acque dolci della Toscana.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 50 del regolamento per la pesca 29 ottobre 1922, n. 1647;

Decreta:

Nelle provincie di Apuania, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Siena è vietata la pesca nelle acque dolci esercitata con reti di maglia inferiore a 15 millimetri di lato, misurata allo stato bagnato.

Le infrazioni al divieto sono punite a norma di legge.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 ottobre 1939-XVIII

(5031) *Il Ministro*: ROSSONI

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1939-XVIII.
Agevolazioni fiscali ai prodotti petroliferi destinati all'industria della calciocianamide ed alla lavorazione dei bitumi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2, 2° comma, del R. decreto-legge 25 agosto 1939, n. 1201;

Ritenuta l'opportunità di ripristinare le agevolazioni fiscali accordate dal R. decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, ai prodotti petroliferi impiegati nella industria della calciocianamide e nella lavorazione di bitumi solidi, naturali;

Decreta:

Art. 1.

Sono ripristinate le agevolazioni fiscali, accordate dal R. decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, tabella *A*, agli oli da gas e ai residui della lavorazione degli oli minerali destinati alla industria della calciocianamide nonchè alla lavorazione di bitumi solidi, naturali, allo stato greggio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 novembre 1939-XVIII

(5100) *Il Ministro*: DI REVEL

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ORDINI CAVALLERESCHI

Errata-corrige

L'onorificenza conferita con R. decreto del 21 aprile 1939-XVII al prof. Sorrento Luigi, ordinario della Università cattolica di Milano, pubblicata a pag. 49 del supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* del 2 ottobre 1939-XVII, n. 230, deve intendersi del grado di grande ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia e non di commendatore, come erroneamente venne pubblicata.

(5044)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del regolamento interno per il personale e per l'ordinamento degli uffici tecnici ed amministrativi del Consorzio idraulico VII Presa superiore in provincia di Venezia.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste del 16 novembre 1939, è stato approvato il regolamento interno per il personale e per l'ordinamento degli uffici tecnici ed amministrativi del Consorzio idraulico VII Presa superiore, con sede in Dolo, provincia di Venezia.

(5045)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Autorizzazione alla Federazione nazionale fascista delle Casse mutue di malattia per i lavoratori dell'industria ad accettare la donazione di un fabbricato in Asti.

Con decreto del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni in data 19 novembre 1939-XVIII è stata autorizzata la Federazione nazionale fascista delle Casse mutue di malattia per i lavoratori dell'industria ad accettare la donazione di parte di un fabbricato sito in Asti, via Orfanotrofio, da adibire a sede dei servizi sanitari ed amministrativi della Federazione stessa.

(5047)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 233

del 21 novembre 1939-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	77,95
Francia (Franco)	44,20
Svizzera (Franco)	444 65
Argentina (Peso carta)	4,50
Belgio (Belgas)	3,26
Canada (Dollaro)	17 —
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira egiziana)	79,23
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,47
Norvegia (Corona)	4,4775
Olanda (Fiorino)	10,5125
Portogallo (Scudo)	0,72-6
Svezia (Corona)	4,703
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	74,975
Id. 3,50 % (1902)	72,175
Id. 3,00 % Lordo	49,925
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,625
Id. Id. 5 % (1936)	94,70
Rendita 5 % (1935)	93,625
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,225
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,625
Id. Id. 5 % Id. 1941	100,40
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,55
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,45
Id. Id. 5 % - Id. 1944	97,375

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 234

del 22 novembre 1939-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	78,10
Francia (Franco)	44,25
Svizzera (Franco)	444,65
Argentina (Peso carta)	4,50
Belgio (Belgas)	3,29
Canadà (Dollaro)	17 —
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira egiziana)	80,10
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,47
Norvegia (Corona)	4,4775
Olanda (Fiorino)	10,5125
Portogallo (Scudo)	0,724
Svezia (Corona)	4,703
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	75 —
Id. 3,50 % (1902)	72,20
Id. 3,00 % Lordo	49,95
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,825
Id. Id. 5 % (1936)	95 —
Rendita 5 % (1935)	93,95
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,25
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,65
Id. Id. 5 % Id. 1941	100,35
Id. Id. 4 % Id. 15 febbraio 1943	93,05
Id. Id. 4 % Id. 15 dicembre 1943	92,87
Id. Id. 5 % Id. 1944	97,60

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento in cartelle al portatore di certificato del consolidato 3,50 %.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 46.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del cons. 3,50 % n. 292706 dell'annua rendita di L. 70, intestato a Galgano Rosina di Giuseppe, nubile, domiciliata in Laurenzana (Potenza), vincolato come dote della titolare.

Essendo tale certificato mancante del secondo foglio del compartimenti semestrali si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazine del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento sul debito pubblico, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 18 settembre 1939-XVII

(4197) *Il direttore generale*: POTENZA

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

A pagina 56 del Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 6 novembre 1939, riguardante il concorso a 70 posti di alunno d'ordine in prova nel personale sussidiario delle Conservatorie delle ipoteche, art. 4, capoverso 1°, leggasi «24° anno di età» e non «21° anno di età».

(5117)

REGIA PREFETTURA DI APUANIA

Graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI APUANIA

Visto il bando in data 22 dicembre 1937-XVI, n. 19067, con il quale è stato indetto da questa Prefettura il concorso al posto di veterinario condotto in Pontremoli;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto l'art. 23 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria rassegnata dalla Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra, dei candidati risultati idonei:

1) Donnini dott. Athos . . . punti 52,586
2) Benedettini dott. Nello . . . » 52,381
3) Santucci dott. Renzo . . . » 52,374
4) Cortesi dott. Gino . . . » 51,874
5) Marcacci dott. Cesare . . . » 51,438
6) De Floriani dott. Ivo . . . » 49,908
7) Dal Canto dott. Angelo . . . » 46,550
8) Davini dott. Gedeone . . . » 44,555

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del Comune interessato.

Apuania, addì 2 novembre 1939-XVIII

Il Prefetto.

(4988)

REGIA PREFETTURA DI TERNI

Graduatoria del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERNI

(*Omissis*).

Visti gli articoli 56 e 26 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Il dott. Grieco Americo è dichiarato vincitore della condotta medica di Penna in Teverina

(*Omissis*).

Il podestà del Comune anzidetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Terni, addì 18 settembre 1939-XVII

Il prefetto: ANTONUCCI

(4987)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.